

## **Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA)**

Sede: c/o Centro di Ricerche Etnografiche e Antropologia Applicata,  
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Università di Verona,  
Lungadige Porta Vittoria - 37219 Verona – Italia

Presidente Onorario: Antonino Colajanni

Presidente: Leonardo Piasere

Vice-Presidente: Alessandro Simonicca

Segretario: Bruno Riccio

Tesoriere: Sabrina Tosi Cambini

### **STATUTO**

#### **Art.1 - Costituzione**

In data 12/12/2013 a Lecce in Via Porta d'Europa si costituisce l'associazione no-profit Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA). L'Associazione no-profit Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'associazione ha sede in Verona presso il Centro di ricerche etnografiche di antropologia applicata "Francesca Cappelletto" - CREAA del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell'Università di Verona, Lungadige Porta Vittoria 17, Verona.

#### **Art. 2 – Scopi**

La Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) riunisce docenti universitari, ricercatori del settore *M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche* presso enti privati e pubblici, esperti (si veda in specifico l'Art. 5 Soci) che studiano con fini applicativi le realtà sociali, culturali, multietniche, multireligiose e ambientali della contemporaneità.

I soci della SIAA privilegiano e sviluppano ermeneutiche ed epistemologie di ordine qualitativo servendosi delle metodologie etnografiche più aggiornate, ma dialogando in modo creativo con le tradizionali metodiche quantitative.

La SIAA ha finalità di ricerca etnografica e di applicazione in tutti i campi dell'antropologia pubblica, con lo scopo di:

- aumentare la visibilità e la riconoscibilità del distintivo contributo dell'antropologia e della sua rilevanza pubblica;
- sostenere il processo di professionalizzazione dell'antropologia negli ambiti accademici ed extrauniversitari;
- promuovere gli aspetti applicativi della ricerca antropologica, capaci di generare trasformazioni nel contesto pubblico;
- promuovere l'Antropologia applicata nel contesto istituzionale, universitario ed extra-universitario;
- rafforzare il contributo antropologico nell'analisi e nell'indirizzo dei processi decisionali delle organizzazioni e delle istituzioni;

- rappresentare un punto di contatto per gli antropologi impegnati nella società, nelle istituzioni e negli organismi italiani e internazionali, recuperando e rafforzando le esperienze professionali;
- costituire un luogo di interconnessione e continuo confronto fra i soci capace di facilitare la comunicazione con gli interlocutori istituzionali e nello spazio pubblico.

### **Art. 3 – Attività**

La SIAA svolge attività di ricerca, studio, documentazione, progettazione, formazione, trasferimento e consulenza rispetto ai suoi specifici ambiti di interesse. Nello svolgimento delle sue attività, la Società collabora con soggetti pubblici e privati per la promozione di un sapere critico ed eticamente orientato.

La SIAA può produrre, distribuire e diffondere prodotti culturali e pubblicazioni in Italia e all'estero, oltre che esercitare le attività editoriali connesse o comunque affini all'oggetto sociale, in collegamento con enti pubblici e privati, e società in genere.

La SIAA, inoltre, ha come scopo la promozione di incontri, seminari, percorsi formativi, convegni e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di suo interesse. Per lo stesso fine ha per scopo anche lo svolgimento di iniziative culturali ed espositive per il coordinamento delle attività nel campo dei servizi culturali e della formazione attraverso forme partecipative di ricerca, di produzione, di distribuzione e di coordinamento delle suddette attività.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre costituire sezioni locali, laboratori, Osservatori o centri di ricerca con finalità specifiche.

### **Art. 4 – Organi e loro funzioni**

Organi della SIAA sono:

*1. ASSEMBLEA DEI SOCI:* è costituita dai Soci ordinari i quali hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci anche i Soci onorari, ma senza diritto di voto. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico, affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, e via e-mail a tutti i soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e via email a tutti i soci.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- approva il codice etico redatto e proposto dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento della Società.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario della seduta che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

2. **CONSIGLIO DIRETTIVO:** Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Società Italiana di Antropologia Applicata SIAA, è composto da cinque soci. I membri sono eletti all'interno dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Può partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo il Presidente onorario, ma senza diritto di voto.

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione della Società;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- decide sull'ammissione dei nuovi soci (si veda art.5)
- per ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo

3. **PRESIDENTE:** è eletto dal Consiglio direttivo ed è legale rappresentante della Società a tutti gli effetti. Il Presidente dura in carica tre anni (il mandato non è immediatamente rinnovabile).

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

4. **PRESIDENTE ONORARIO:** è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

4. **COLLEGIO DEI REVISORI:** è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni (non immediatamente rinnovabili). Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo

5. **COLLEGIO DEI PROBIVIRI:** è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Tutte le cariche elettive sono gratuite.** Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate, riguardanti incarichi di rappresentanza affidati con specifico mandato dal Consiglio direttivo.

## **Art. 5 – Soci**

I Soci della SIAA si dividono in "Soci Ordinari" e "Soci Onorari".

Soci Ordinari:

Tutti coloro che aderiscono alla SIAA. Possono diventare Soci Ordinari della SIAA docenti universitari e ricercatori strutturati del settore *M-DEA/01 Discipline Demotnoantropologiche*

(Professori ordinari, straordinari, associati - confermati e non confermati - ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato), nonché persone in possesso di dottorato di ricerca in materie etnoantropologiche o in possesso di lauree specialistica o magistrale della classe LM 1 - o diplomi corrispondenti ottenuti all'estero. La richiesta di adesione di persone in possesso di altre lauree magistrali o di vecchio ordinamento potrà essere sottoposta al Consiglio direttivo, solo se ottenuta sostenendo una tesi in materie etnoantropologiche. La richiesta di adesione di persone non rientranti nei casi suelencati, ma che sono stati titolari di borse, assegni di ricerca o impegnati in progetti dichiaratamente a taglio antropologico applicativo, sarà valutata dal Consiglio direttivo. Non possono essere Soci ordinari le persone in quiescenza.

L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

**Soci Onorari:**

Diventano Soci onorari i Soci ordinari nel momento in cui entrano in quiescenza. Un socio onorario non può ricoprire cariche di nessun tipo, se non quella di Presidente onorario.

#### **Art. 7. - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, deliberate dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 8. - Anno finanziario**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
- Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

#### **Art. 9 - Modifiche allo statuto**

Il Comitato direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può proporre eventuali modifiche allo Statuto all'Assemblea dei Soci, la quale dovrà esprimersi in merito attraverso il voto dei Soci.

#### **Art. 10 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 11 - Norme transitorie**

Il primo Consiglio direttivo dura in carica un anno e stabilisce l'ammontare della prima quota associativa annuale.

**Art. 12** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.